"DUCATO DI MASSA ETS"-SCUOLE- "QUINTANA CYBEA"

Salvaguardare e Conoscere la Storia locale: nelle scuole di Massa e di Carrara e insieme Ri-Vivere il Tempo: attraverso le arti performative

ANTEFATTO

L'Associazione Ducato di Massa si rivolge alle scuole e in particolare agli insegnanti al fine di far apprendere la storia locale agli allievi ricorrendo alla Giostra Virtuale della Quintana Cybea. La simulazione si presenta visivamente come un moderno videogioco tridimensionale, ha una finalità didattica che, tramite l'attività ludica, permette ai partecipanti di vestire i panni dei cavalieri, organizzarsi in contrade e sfidarsi in gara con le stesse modalità e regole della Rievocazione Storica della Quintana Cybea, la quale si svolge da oltre trent'anni a Massa. La Giostra Virtuale è stata messa a punto nel periodo più acuto della pandemia ed è stata fin da subito pensata per uno scopo didattico rivolto alle nuove generazioni, ma non solo.

Il "Gioco" viene utilizzato come: fulcro, punto focale e punto di accesso per ripercorrere e illustrare la storia locale, creando le condizioni necessarie nell'adottare un linguaggio e un'interazione diversa a seconda dell'età, il più possibile vicino a quello utilizzato dagli insegnanti, in modo che i relatori (la maggior parte proveniente da lunghe esperienze scolastiche), possano mantenere, grazie al supporto degli insegnanti, nel raccontare la storia, il clima di gioco e di allegria, introdotto con la Giostra Virtuale, senza dimenticare l'aspetto inclusivo e quello ludico-ricreativo.

PREMESSA

- 1. L'Associazione "Ducato di Massa ets" lancia l'iniziativa per la collaborazione con le scuole elementari e medie inferiori (estendibile, volendo, anche alle scuole superiori), dei Comuni di Massa e di Carrara, per la conoscenza, il trasferimento e la disseminazione della storia locale verso e con la partecipazione delle "nuove generazioni".
- 2. L'iniziativa nasce da un "quadro di riferimento" (tre "Convenzioni internazionali dell'UNESCO" e una "Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa" -fortemente interdipendenti e interconnesse tra loro- oltre: all'eredità dell' "Anno Europeo del Patrimonio Culturale" promosso dall'Ue; alla nuova Legge nazionale che ha dato vita al Fondo per la Rievocazione storica gestito dal Ministero della Cultura; alla nuova Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 27 sulla "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana: disciplina delle rievocazioni storiche regionali"), normative a cui l'Associazione "Ducato di Massa", Ente del Terzo Settore (no profit), si ispira prioritariamente per attuare la propria attività.
- 3. Tale "cornice normativa" consente di trasferire alle nuove generazioni la conoscenza della storia e della cultura locale, ancorando le "chiavi di lettura fornite dalla stessa cornice" a "valori inerenti il patrimonio culturale, materiale e immateriale", universalmente riconosciuti, accettati, ratificati e attuati, a livello mondiale, europeo, nazionale, regionale e locale, dagli Stati aderenti e membri dell'UNESCO (ONU), del CdE (Consiglio d'Europa) e dell'Ue (Unione europea).
- 4. Le Convenzioni internazionali di origine "onesiana" sono tre:
 - a. "Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale" mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972. (Ratificata dall'Italia: testo su GU Serie Generale n.129 del 13-05-1977 Suppl. Ordinario). Riguarda la protezione sul piano mondiale del Patrimonio culturale, naturale e del paesaggio. È lo strumento internazionale più conosciuto, proposto dall'UNESCO, per la protezione del patrimonio culturale "materiale" o "tangibile" (siti archeologici, monumenti, chiese, musei, paesaggi, natura, ecc.). È come noto la Convenzione che interviene sul patrimonio di eccezionale valore per l'intera comunità internazionale, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo, che ne hanno pertanto fatto uno strumento legale

di portata universale per la protezione dei beni culturali e naturali della terra. La sua missione principale è quella di definire e conservare il patrimonio mondiale completando un elenco di siti il cui enorme valore deve essere preservato per l'umanità, e assicurarne la protezione attraverso una più stretta collaborazione tra nazioni. Firmando la convenzione, ogni paese si è impegnato a conservare i siti sul proprio territorio, alcuni dei quali riconosciuti come Patrimonio Mondiale. La loro conservazione per le generazioni future diventa poi una responsabilità condivisa dall'intera comunità internazionale. La Convenzione definisce il tipo di siti naturali e culturali che possono essere presi in considerazione per l'iscrizione all'Elenco del Patrimonio Mondiale e delinea i doveri degli stati Membri nell'identificare potenziali siti, nel proteggerli e preservarli. Con la Convenzione per il Patrimonio Mondiale si definisce "Patrimonio culturale" un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico. Con il termine di "Patrimonio naturale" si definiscono caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche di eccellenza, habitat di specie animali (fauna) o vegetali (flora) minacciate, aree di valore naturale, scientifico o estetico e/o paesaggistico o importanti dal punto di vista della conservazione. Durante questi anni dal 1972 in poi, in molti Paesi, sono state approvate leggi europee, nazionali e regionali per la protezione di questi beni. Sono nate leggi a favore di musei e biblioteche, e a protezione e valorizzazione di tali patrimoni. In Italia sono stati approvati, per esempio, il Codice del Paesaggio e il Codice dei Beni Culturali (e tantissime altre leggi) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/05/13/077U0184/sg

b. "Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, intangibile e vivente", adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia con L. 27 settembre 2007, n. 167 (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2007) entrata in vigore del provvedimento il 13/10/2007. Deriva dal Trattato internazionale approvato all'unanimità nella Conferenza Generale UNESCO tenutasi a Parigi il 17 Ottobre 2003 e ratificato dal Parlamento italiano con Legge 27 Settembre 2007, n. 167, per la "Salvaguardia dei Beni Culturali Immateriali", definisce il Patrimonio culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui portatori di interessi come un patrimonio particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale. Molti osservatori, in effetti, hanno avvertito, fin dagli anni '70, l'esigenza di affiancare alla Prima Convenzione sul patrimonio culturale materiale uno strumento internazionale con un analogo dispositivo di tutela di quelle ricchezze "immateriali" che costituiscono il patrimonio, per così dire, "intangibile" dell'umanità. Dopo un lungo cammino di studi e proposte si è giunti così alla "Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", adottata senza alcun voto contrario a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'Unesco. Non pochi Paesi aderenti hanno visto, fin dal principio, nel nuovo trattato una sorta di complemento della Convenzione del 1972, non sfuggendo a nessuno come la protezione di soli "paesaggi" e "ambienti" materiali ha poco senso senza la conservazione delle culture e delle espressioni sociali e religiose che li hanno custoditi, abbelliti, amati. La Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali <u>immateriali</u> considera fondamentale <u>l'interdipendenza tra il Patrimonio Culturale</u> Immateriale, Intangibile e Vivente e il Patrimonio culturale, naturale e del paesaggio, così come definito nella Dichiarazione di Yamato. La tutela del Patrimonio Culturale Immateriale è definita "Salvaguardia". Per "Salvaguardia" si intendono le misure atte a favorire la <u>Trasmissione del Patrimonio Culturale Immateriale fra le Generazioni</u> quali:

- i. l'<u>Identificazione</u>, la <u>Documentazione</u>, la <u>Preservazione</u>, la <u>Protezione</u>, la <u>Promozione</u> e la <u>Valorizzazione</u>. Tali processi coinvolgono la <u>Ricerca</u> finalizzata all'<u>Individuazione</u> del <u>Bene Culturale Immateriale</u> rappresentata dalla <u>Documentazione scritta</u>, <u>stampata</u>, <u>fotografica</u>, <u>audio e visuale</u> quali <u>Fonti garanti della trasmissione della memoria storica e culturale</u>;
- ii. la <u>Protezione</u> intende preservare i luoghi, l'ambiente naturale e il paesaggio, cioè il contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce -come vivente- il bene culturale in oggetto;
- iii. la <u>Promozione</u> e la <u>Valorizzazione del Bene Culturale Immateriale</u> si avvale della <u>Conoscenza</u> e della <u>Preservazione</u> anche attraverso le forme <u>dell'Educazione al Patrimonio formali e non formali</u>;
- iv. nell'ambito del <u>Patrimonio Culturale</u>, i <u>Beni "Non Tangibili" o "Viventi"</u> riguardano in special modo le tradizioni trasmesse <u>per via orale</u>, che significa: <u>attraverso il linguaggio verbale</u> e <u>attraverso il linguaggio del corpo</u>;
- v. si <u>tratta di beni cui non è sempre agevole dare un'identificazione tipologica precisa,</u> tuttavia il <u>Patrimonio Culturale Immateriale è principalmente costituito dalle seguenti vaste categorie di beni:</u>
 - lingue, dialetti e le isole alloglotte diverse dall'italiano;
 - arti performative (tra queste i giochi storici e le rievocazioni storiche), musica, danza, forme di teatro, artisti di strada, carnevali storici, processioni storiche, rievocazioni. giochi storici, canto del maggio, ecc.;
 - pratiche sociali, riti, feste e cerimonie;
 - conoscenze e pratiche intorno alla natura e all'universo:
 - modalità, tecniche, saperi del lavoro artigianale (Carrara è divenuta grazie alla creazione di una rete di città: Città creativa dell'UNESCO);

L'interrelazione di <u>questi elementi</u> con <u>l'ambiente circostante, sia fisico che sociale, conduce alla formazione e all'elaborazione dinamica delle *identità locali* e, quindi, <u>alla riscoperta del "genius loci"</u>.</u>

E' pertanto sulla Convenzione dei beni culturali immateriali che l'ATRS (Associazione Toscana delle Rievocazioni Storiche, cui l' "Associazione Ducato di Massa ets" aderisce) opera per candidare l'intera rete delle Associate, attraverso un percorso già iniziato e che si snoderà per circa tre anni e oltre, grazie alla realizzazione di una rete nazionale in corso di costruzione. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/10/12/007G0183/sg

c. "Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali". Approvata il 20 ottobre 2005 dalla Conferenza generale dell'UNESCO. La ratifica italiana della Convenzione UNESCO sulla Protezione delle Diversità Culturali è avvenuta con Legge del 19 Febbraio 2007, n. 19 (Il Parlamento, con il sostegno del Ministero dei Beni e Attività Culturali e il Ministero degli Affari Esteri, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione). La Convenzione riguarda la Protezione e la Promozione della diversità delle espressioni culturali, ed è mirata a identificare, tutelare, proteggere e promuovere le espressioni di quelle identità plurime che contraddistinguono un territorio o un'area culturale storicamente determinata allo scopo di evitare il rischio di omologazione culturale e della conseguente scomparsa delle differenze tra le culture; La Convenzione punta a Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale. Ci sono voluti i primi sette decenni del XX secolo affinché le culture cominciassero a essere percepite come entità mutevoli. Fino ad allora, si supponeva che restassero immutate e che il loro contenuto venisse trasmesso di generazione in generazione attraverso vari canali, quali l'educazione o diverse pratiche iniziatiche. Sembra oramai che la cultura venga intesa meglio se la si considera come

processo: le società cambiano secondo percorsi che sono propri a ciascuna di esse. Il concetto di differenza rende bene conto di questa dinamica particolare in virtù della quale una cultura cambia pur restando la stessa. Bisogna quindi definire politiche che diano un'inflessione positiva a tali «differenze culturali», affinché i gruppi e gli individui che entrano in contatto, anziché trincerarsi in identità chiuse, scoprano nella «differenza» uno stimolo all'evoluzione e al cambiamento. Queste considerazioni depongono a favore di un approccio nuovo alla diversità culturale - un approccio che renda meglio conto del suo carattere dinamico e delle sfide legate alle identità e alla permanenza del cambiamento culturale.

http://unescoblob.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-2168b1710090/Convenzione%20%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdfhttp://www.unesco.it/it/Cultura/Detail/138http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/es0027.htm

- 5. La quarta Convenzione internazionale è stata lanciata a "Faro" in Portogallo, dal CdE (Consiglio d'Europa: Organismo nato nel periodo post bellico (1949) che aggrega 47 Stati europei a partire dal Portogallo agli Urali e al Medio Oriente). Il CdE è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa: fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo:
 - a. "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società". LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133. Convenzione quadro adottata a Faro il 27 ottobre 2005. E' stata adottata a Faro in Portogallo il 27 Ottobre 2005, è entrata in vigore nell'Ottobre 2011, e il Trattato internazionale è stato firmato dal Governo italiano nel Febbraio 2013, ratificata dal Parlamento italiano il 24 Settembre 2020. (GU Serie Generale n.263 del 23-10-2020). Entrata in vigore del provvedimento in Italia: 24/10/2020. È la Convenzione che promuove una comprensione più ampia, del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, nella quale la "partecipazione dei cittadini", in particolare, "costituisce la chiave di volta" per accrescere in Europa la "consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita"; tali comunità sono accomunate dalla volontà di contribuire all'attribuzione di senso e di nuovo valore al patrimonio culturale. La Convenzione di Faro (così definita per la località portoghese, nella quale è stata inizialmente adottata) introduce un concetto molto più ampio e innovativo di "eredità-patrimonio culturale", considerato "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione" (art. 2) e di "comunità di eredità-patrimonio", cioè, "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle future generazioni" (art. 2). La Convenzione è composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti e richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il "diritto al patrimonio culturale", riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione e il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il testo connota il "patrimonio culturale" come l'insieme delle risorse ereditate

dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la "comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti a utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della <u>responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio</u> <u>culturale e alla partecipazione del pubblico</u>, e prescrive l'impegno delle Parti a <u>promuovere</u> un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e a incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie <u>digitali</u>. Il testo traccia inoltre uno <u>stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti</u> della conoscenza e della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Da ultimo, le clausole finali (Parte V, articoli 18-23) definiscono le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). L'articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede in particolare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua. L'Associazione "Ducato di Massa ets" ha promosso in questi anni, dal 2018, unitamente alla Rete degli aderenti a: FEDERCULTURE, FIGS e ATRS un movimento di pressione per sensibilizzare il nuovo Parlamento a ratificarla rapidamente. Tutti i soci di tali reti si sono mobilitati per sottoscrivere il documento sul sito di Federculture per una rapida ratifica della Convenzione di Faro. L' Associazione "Ducato di Massa ets", nel 2018, ha avviato un approfondimento sul concetto di "eredità-patrimonio culturale" e sul ruolo delle "comunità di eredità-patrimonio", valutando la promozione di una comunità con tali caratteristiche a Massa e a Carrara: iniziativa lanciata a fine aprile 2018 nei due seminari internazionali che si sono svolti al Castello Malaspina di Massa durante le cinque giornate dello Spino Fiorito 2018. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/23/20G00152/sg

- 6. L' "Anno europeo del Patrimonio culturale materiale e immateriale", lanciato e realizzato nel 2018 dall'Unione europea (Ue) ha lasciato un'eredità di 10 Iniziative, delle quali due interessano da vicino le Scuole:
 - a. "Patrimonio a scuola". Un rapporto è stato prodotto in collaborazione con il programma Erasmus+, sui modi in cui il patrimonio culturale può essere integrato nei programmi di

- studio e negli scambi educativi (si veda in allegato la pubblicazione su come educare al patrimonio);
- b. "I giovani per il patrimonio". E' stato pubblicato, inoltre, "un libro eTwinning", "un kit di strumenti per insegnanti" e un "gioco educativo sul patrimonio culturale". L'Anno è stato celebrato anche all'European Youth Event 2018 a Strasburgo, dando vita al rapporto "Speak up for Europe! 100 Ideas for a future" (si vedano in allegato i vari riferimenti a tali iniziative e il materiale prodotto con le stesse).

Da questo spaccato possono essere tratti molti spunti operativi, mutatis mutandis, dal momento che gli strumenti si basano su un percorso europeo molto più ampio come ventaglio di tematismi, ma che possono essere ricondotti e adattati come metodologia al tema del patrimonio culturale locale, apportando le opportune modifiche.

- 7. La Legge nazionale 11 dicembre 2016. N. 232 (Legge di Bilancio 2017) che unitamente alla nuova Legge quadro sullo Spettacolo dal Vivo, inglobano le Rievocazioni storiche all'interno del Fondo Unico per lo Spettacolo. Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l'istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, attestano l'attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento dei criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;
- 8. La Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 27 sulla "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali", approvata il 3 Agosto 2021 ed entrata in vigore il 12 Agosto 2021 a seguito della pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 74, l'11 agosto 2021. Articolo » Raccolta Normativa Regione Toscana
 - a. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco del tempo, si è avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e aprendo l'intervento legislativo regionale a una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della co-progettazione fra enti e associazioni, profilando una più spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialità dell'iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento.
 - b. Con la Legge Regionale del <u>3 aqosto 2021, n. 27</u>, che ha sostituito la precedente L.R. 5/2012, appare di forte interesse il "Preambolo", contenuto nella nuova L.R., in quanto *la costruzione di un testo integrato* (cui gli operatori dovranno ricorrere), rispetto alle leggi, contenute nella *prima parte* e incluse nei "visto", mette in rilievo le forti correlazioni e le numerose interdipendenze tra le varie leggi richiamate, mentre nella seconda parte del Preambolo,

- inclusa nei *punti elencati* all'interno dei "considerato", emergono le potenzialità di questa nuova legge che può essere considerata fortemente innovativa e a tratti rivoluzionaria per alcuni nuovi aspetti che introduce.
- c. In particolare nell'art. 1 la L.R. 27/2021 sottolinea come "La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica (comma 1). Per le finalità del comma 1, la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse (comma 2).
- d. All'art. 2, lettera d), la L.R. sottolinea come tra le caratteristiche della Associazioni di Rievocazione Storica, le stesse, presentino; "la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione".
- e. All'Art. 7, comma 2, lettera b), la L.R. prevede come faccia parte dell' "Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana" anche "<u>un rappresentante del mondo della scuola, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale</u>".
- f. All'Art. 11 (<u>Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione</u>), la L.R. prevede:
 - ✓ al comma 1 come "In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, secondo i principi stabiliti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) anche nell'ambito del sistema coordinato di cui all'articolo 4 e del piano delle arti di cui all'articolo 5 del medesimo d.lgs. 60/2017".
 - ✓ al comma 2 come "Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti".
 - ✓ al comma 3 come "<u>A tal fine, la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla</u>

- valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all'articolo 3".
- ✓ al comma 4 come "<u>In sede di prima applicazione il programma di cui al comma 3 è definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge</u>".
- g. Dalla L.R. 5/2012 alla nuova L.R. 27/2021. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco del tempo, si è avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina con l'approvazione della L.R. 27/2021, <u>si è introdotta una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e</u> aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della co-progettazione fra enti e associazioni, profilando una più spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialità dell'iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il consequente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento;
- h. Come ricorda la L.R. 27/2021, infatti, il <u>sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi</u> di quanto previsto dal d.lqs 60/2017, promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le proqettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell'offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, è prevista anche l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con sogqetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero della Cultura, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore, operanti nelle Rievocazioni Storiche, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

- 1. Partendo dai contenuti della "<u>Premessa</u>" e valutati i percorsi, le suggestioni e i riferimenti ivi richiamati, in quanto possono offrire molti spunti al Progetto e alla sua attuazione: "<u>Salvaguardare e Conoscere la Storia locale: nelle scuole di Massa e di Carrara e insieme Ri-Vivere il Tempo: attraverso le arti performative</u>", si passa a descrivere l'idea progettuale:
 - a. L'Associazione Ducato di Massa opera da oltre 27 anni sul tema dell'approfondimento storico relativo al Casato dei "Cybo-Malaspina", dinastia che ha qovernato, a partire da Alberico I Cybo-Malaspina, con questo casato, i due Stati di Massa e di Carrara per 275 anni (prima di allora i sovrani erano stati i "Malaspina" e, successivamente, i "d'Este di Modena", quest'ultimi a seguito della morte di Maria Beatrice Ricciarda d'Este, la quale, oltreché a ricoprire il ruolo di Granduchessa d'Austria, in quanto ultima erede della dinastia dei Cybo-Malaspina, fu duchessa di Massa e principessa di Carrara dapprima dal 1790 al 1796 e, poi, dopo la parentesi napoleonica, dal 1814 al 1829. Maria Beatrice Ricciarda Cybo-Malaspina

- ha rappresentato la decima e ultima sovrana indipendente dei due Stati di Massa e di Carrara.
- b. Da anni l'Associazione "Ducato di Massa ets" tiene i rapporti con le scuole del territorio, ma ciò è avvenuto spesso in modo sporadico e non continuativo, anche se sono stati realizzati in passato alcuni progetti molto innovativi: fra i migliori il Progetto Giovani SCATTI (Giovani tra Storia, Cultura, Tecnologie, Turismo, Innovazione), finanziato da Giovani Sì (Programma della Regione Toscana) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Politiche Giovanili). In molte parti della Toscana le scuole stabiliscono rapporti permanenti con le rievocazioni storiche e spesso molti giovani entrano all'interno dei gruppi che operano grazie a diverse iniziative formative, cimentandosi nelle varie arti figurative avviate, sempre realizzate gratuitamente nelle palestre messe a disposizione dall'Associazione che sostiene i costi e mette a disposizione costumi e attrezzature per i vari gruppi. Un rapporto continuativo può rappresentare un vantaggio per tutti: per i giovani, in quanto possono sviluppare formazione e azione, potenziando le loro competenze pratiche e storico-critiche, all'interno di percorsi di socializzazione molto pregnanti. Così come per altre Associazioni, dopo la fine naturale dei cicli periodici relativi alla presenza dei giovani all'interno delle iniziative promosse, gli stessi dopo alcuni anni possono scoprire altri ruoli per esercitare la loro presenza dando vita a veri e propri turnover nei ruoli precedenti.
- c. È evidente che la Ricerca sulla Storia locale e la diffusione della stessa sul piano conoscitivo e formativo, attraverso un processo di disseminazione e trasferimento dei contenuti e l'acquisizione degli obiettivi e delle metodologie che si basano su quanto elencato in "premessa" e sui programmi delle Rievocazioni Storiche attraverso le arti performative, rappresentano l'asset principale dell'attività sulla quale l'Associazione ha inteso impegnarsi.
- d. Molto dipenderà dalla capacità dell'Associazione di proporre proposte progettuali, da concordare e arricchire unitamente alle Scuole, tali da pesare minimamente sui programmi e sugli impegni del corpo docente e degli allievi.
- e. Il Progetto si rivolgerà, quest'anno, a un numero ridotto di scuole elementari (quarte e quinte) e medie inferiori (seconde e terze), in quanto servirà alla taratura di una prima esperienza.
- f. Il progetto si presenterà con un kit di strumenti tecnici di comunicazione da applicare ad attività e progetti sviluppati per le scuole in modo che i contenuti e gli oggetti delle attività siano comprensibili, inclusivi e divertenti con caratteristiche fortemente innovative e con strumenti e consigli per condurre laboratori in classe che hanno l'obiettivo principale di far conoscere la Storia locale. Sarà introdotto un gioco con la Giostra Virtuale della Quintana Cybea e con i cavalli e i cavalieri giostranti dei cinque borghi storici che avvieranno una vera e propria gara che coinvolgerà soprattutto gli allievi dividendoli in 5 gruppi da quattro allievi ciascuno, oppure superiori o inferiori a 4 per ciascuna classe, nel rispetto delle regole del gioco. Diventa necessario adottare un linguaggio e un'interazione diversa a seconda dell'età, senza dimenticare l'aspetto inclusivo e quello ludico-ricreativo.
- g. Si tratta di un percorso formativo, da sviluppare d'intesa con i docenti, della durata di ore erogato con metodologia mista (lezione frontale ed esercitazioni) che mira ad un apprendimento concreto basato sulla conoscenza della storia locale e sulla esercitazione con la <u>Giostra Virtuale della Quintana Cybea</u>: un gioco storico (in versione virtuale), fasi che faciliteranno il confronto e lo scambio di buone pratiche tra gli studenti, affrontando anche argomenti quali: comunicazione, gestione dei gruppi, strumenti e animazione, inclusività, senza tralasciare l'analisi di situazioni di rischio.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 1. Dopo le verifiche (incontri ed eventuali accordi ai sensi della nuova Legge regionale della Toscana 27/2021, con la Dirigenza Scolastica Provinciale e con la Dirigenza Scolastica regionale, saranno rapidamente verificate sul territorio gli interessi reali e le iniziative da avviare, anche a livello prototipale, così da migliorarle negli anni successivi.
- 2. Le proposte verso alcune scuole del territorio, interessate, saranno avanzate in tempo utile per l'inserimento delle iniziative nei programmi didattici che saranno sottoposti e concordati con la dirigenza scolastica e con gli insegnanti incaricati, unitamente ai quadri dirigenti e agli esperti incaricati da parte dell'Associazione, al fine di far rientrare nel programma annuale tali iniziative.
- 3. Le lezioni sulla storia locale e sull'importanza delle rievocazioni storiche per migliorare la qualità della vita del territorio, potranno essere sviluppate in presenza da parte di esperti dell'Associazione da affiancare agli insegnanti incaricati.
- 4. Le proposte progettuali e le modalità di attuazione saranno, in ogni caso concordate con le scuole una volta che sia stato rilevato l'interesse alla partecipazione da parte delle stesse.
- 5. Nei primi anni le scuole con le quali interloquire saranno un numero bassissimo e selezionato allo scopo di testare il funzionamento e l'attuazione della progettualità proposta e approvata.

IL GIOCO DELLA "QUINTANA CYBEA": GIOSTRA VIRTUALE ALL'ANELLO CON I CAVALLI

Nel 2020, causa pandemia, non si è svolta la Giostra della "Quintana Cybea" in presenza. L'alternativa, seguendo le indicazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stata quella di proporre una "Quintana Cybea virtuale" trasformandola in un Gioco didattico a tutti gli effetti, ma anche in un gioco cui possono partecipare i cittadini, seguendo le regole della Giostra che è stata riscoperta nel 1990 e dal 1994 è organizzata e gestita dall'associazione no profit "Ducato di Massa". Nel progetto della Giostra virtuale oltre a poter accedere da parte delle classi interessate al Gioco suddividendo gli allievi, entrati nel ruolo dei cavalieri giostranti, in gruppi da 4 o 5 componenti (in relazione al numero degli allievi, ogni cavaliere in rappresentanza di uno dei 5 Borghi Storici, sia nelle prove sia nella gara), gli allievi coinvolti debbono dimostrare abilità e rispetto del regolamento attraverso il gioco virtuale, scaricabile dal sito internet dell'Associazione (www.quintanacybea.com). Si creeranno le condizioni per la partecipazione collettiva, dove i gruppi saranno formati dal sistema elettronico predisposto e dove ciascun componente del Gruppo realizzerà una propria gara di tre "carriere": tre "manches". Il Computer fornirà automaticamente il risultato composto dal tempo impiegato in ciascuna delle tre manche e dalle penalizzazioni derivanti dall'anello mancato. La Giostra della Quintana Cybea ha un suo specifico Regolamento. I cinque cavalieri, il cui ordine di partenza viene sorteggiato, devono correre tre "carriere". La disputa consiste nel tentare di infilare, tenendo in resta la propria lancia lignea, della lunghezza di 2 metri e 40 cm, nel minor tempo possibile, il maggior numero di anelli (uno alla volta per un totale di 6 anelli, sui due rettilinei della pista: 3 + 3), all'interno dell'idonea pista ovoidale di metri 20×48. Vince il cavaliere che al termine delle tre "carriere", sommando il tempo reale impiegato al tempo scaturito dalla mancata presa degli anelli, avrà realizzato il tempo reale più basso. In caso di parità i cavalieri disputeranno un prova suppletiva. La classifica finale della giostra sarà data dal computo del tempo reale impiegato dai cavalieri e dal numero di anelli "infilzati" o "mancati" sulla base del rapporto dimensione-tempo: 1 anello grande mancato 12", 1 anello medio mancato 09", 1 anello piccolo mancato 06". Tale regolamento è stato trasferito nel gioco virtuale e automaticamente il software lo applicherà. Nel gioco virtuale sarà possibile all'inizio cliccare su prove/allenamento o gara, così come avviene nella realtà tra le prove e la gara. E' interessante scoprire con il gioco i vari aspetti che emergeranno nelle varie fasi dello stesso: entrare nel ruolo e uscire dal ruolo, vivere le dinamiche del correre singolarmente e di far parte di un collettivo, di una squadra, che si confronterà con altre squadre, all'interno della stessa classe, oppure tra più classi. Psicologia e pedagogia troveranno una bella palestra grazie al coinvolgimento emotivo degli allievi e dei docenti.

IL GIOCO COME TRAINO VERSO LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA STORIA LOCALE

Appare naturale il ruolo del gioco come forza trainante che consentirà di capire le caratteristiche del territorio, della storia locale e di coloro che si impegnano per trasferirla alle nuove generazioni, favorendone l'approccio sia da parte degli allievi sia dei docenti. Ciò sarà ovviamente concordato con i dirigenti scolastici e il corpo insegnante delle scuole interessate dal progetto. Dalle origini del Gioco della Quintana alla storia che racconta 375 anni di storia nei quali le due città hanno vissuto sotto la dinastia del Cybo-Malaspina:

- a. Da un punto di vista etimologico si considera valida l'ipotesi che la parola quintana troverebbe la sua derivazione dalla parola latina "quintus". La denominazione di Quintana deriverebbe infatti dal nome della "quinta via" dell'accampamento romano (parallelamente alla via principalis correva, come seconda strada principale trasversa, la via quintana), nella quale, essendo la più larga, aveva luogo l'addestramento dei soldati che, armati di lancia, si lanciavano a cavallo contro un fantoccio cercando di infilare l'anello sospeso a una mano del fantoccio. Risalgono, quindi, ad allora le origini del torneo, ripreso e diffuso un po' ovunque, in Europa, nel Medioevo, ed esploso nel Rinascimento, in particolare, durante l'occasione di feste e ricorrenze
- b. Negli ultimi mesi del 1994 si tenne a Massa un'importante mostra, promossa dall'Archivio di Stato, con il supporto del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Comune di Massa, intitolata "Il tempo di Alberico" (Alberico I°, prima Marchese, poi Principe di Massa, il quale gettò le basi perché il suo pronipote -figlio del nipote Carlo I° che governò dopo di lui- Alberico II° Cybo Malaspina, potesse fregiarsi, nel 1664, del titolo di Duca). Alla mostra si affiancava un grosso volume catalogo ricco di numerosi saggi che illustravano i più svariati aspetti dello Stato governato da quel Principe. Tratte da quel Volume alcune pagine del saggio di Fabio Baroni, nelle quali si conferma, dai "Ricordi di Venturini", che: "Et tutte le feste si correva lancie, al anello, alla quintana...".
- C. L'importanza del periodo Albericiano per Massa (la nascita di Massa Nova o Massa Cybea).
 Alberico I Cybo-Malaspina (nato a Genova, 28 febbraio 1534 deceduto a Massa, 18 gennaio 1623) fu marchese di Massa e signore di Carrara dal 6 giugno 1553 (alla morte della madre Ricciarda Malaspina), principe di Massa e marchese di Carrara dal 23 agosto 1568, conte (dal settembre 1566) e marchese di Aiello, barone di Paduli dal settembre 1566, conte di Ferentillo dal 1549, duca dal 1619, signore di Monteleone dal giugno 1562 all'aprile 1565.
 Lo "Stato di Aiello" (Cosenza), acquistato da Alberico nel 1566, passa da contea a marchesato e poi a ducato nel 1605.
 Da lui nacque, nel 1557, una nuova città nella pianura sottostante il Castello Malaspina: la "Massa Nova" o "Cybea".
 Elisabetta della Rovere, figlia di Francesco Maria della Rovere, Duca di Urbino, divenne
 - particolarmente ambiti a quell'epoca.

 Nel 1559 in Massa Nova fu organizzata la Zecca, dove venivano coniate monete d'oro e d'argento. Alberico ospitò alla sua corte importanti personaggi, tra i quali l'imperatore di Spagna Carlo V, e interpretò con saggezza e lungimiranza tutto ciò che il "tardo Rinascimento" seppe esprimere.

"uxore dilectissima" di Alberico I° Cybo Malaspina. Alla morte della moglie, sposò in seconde nozze, Isabella di Capua (figlia del Duca di Termoli). I matrimoni con importanti casate erano

- Oggi la figura di Alberico rappresenta una pagina importante della storia italiana. Le fortune dei Cybo crebbero sempre più nel tempo: furono elevati al rango di Duchi dall'imperatore, con diritto di nomina dei "Cavalieri Crociati" del Sacro Romano Impero. Nello stemma dei Cybo-Malaspina troneggia, infatti, un'aquila bicipite, simbolo del sacro Romano Impero. I rapporti diretti o contratti, vedono nella famiglia dei Cybo-Malaspina figure di Papi e Cardinali...
- d. Nel materiale allegato è possibile trovare schede su alcune pagine di storia locale. Il linguaggio nasce rivolto a classi di allievi vicini alla maturità, si tratta di renderlo più adeguato agli allievi delle classi così come proposto in questi appunti (ultimi due anni elementari e primi due anni delle medie inferiori), ricorrendo in taluni casi alle immagini dei libri sulla Storia di Massa a Fumetti (autori Palandrani-Guerra) e all'Album delle figurine sulla Quintana Cybea (raccolta promossa dall'Associazione Ducato di Massa nel 2013).
- e. L'Associazione Ducato di Massa ha avviato, unitamente alla rete regionale dell'Associazione Toscana Rievocazioni Storiche e alla Regione Toscana, il percorso per il riconoscimento UNESCO della Quintana Cybea, percorso nel quale le Scuole interessate possono essere coinvolte.

(Il presente materiale è stato predisposto per effettuare gli incontri preparatori con i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole interessate)